



Comune di Soriano Nel Cimino
Provincia di Viterbo



ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 30 del 18-03-2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019.

PREMESSO che a seguito delle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'emanazione da ultimo del DPCM 11/3/2020 al fine di favorire il contenimento del virus e/o la sua propagazione, occorre limitare le occasioni di assembramenti nel territorio comunale, ovvero occasioni che non consentano il rispetto della distanza interpersonale di un metro e/o lo scaglionamento dell'accesso delle persone con modalità contingentate in luoghi pubblici o privato svolti sia al chiuso che aperti al pubblico;

RITENUTO di dover rammentare specifiche misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus disponendo in via precauzionale la sospensione di tutte le attività/manifestazione/eventi che per condizioni strutturali od organizzative potrebbero non rispondere ai requisiti di sicurezza per l'applicazione delle misure di contenimento interpersonale e/o di affollamento come nel caso specifico si riscontra per il mercato del venerdì;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 8/3/2020

VISTO il DPCM 9/3/2020

VISTO il DPCM 11/03/2020

VISTA L'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 6/03/2020, dell' 8/3/2020, dell'11.03.2020 e del 17.03.2020;

VISTI i chiarimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10.03.2020 (Decreto # loRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo)

RICHIAMATE le proprie precedenti nr.19 del 05.03.2020, nr. 21 del 10.03.2020, nr.23 dell'11.03.2020, nr.24 del 12/03/2020 e nr. 28 del 14.03.2020;

RICORDA

Fermo restando quanto contenuto nei suddetti DPCM, Ordinanze del Presidente della Regione Lazio e le Ordinanze Sindacali sopra richiamate

A seguito dell'emanazione dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 17.03.2020

1. Le seguenti attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate e come di seguito elencate, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali di cui all'allegato 1, del DPCM 11 marzo 2020:

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 19 con effetto immediato fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.

Nelle domeniche e nei giorni festivi le suddette attività commerciali osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 15,00 con effetto immediato fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.

2. I gestori delle attività di cui al punto precedente devono comunque:

- a) garantire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività' in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- b) garantire e incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, adottando protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare le forme di contagio;

INVITA

la cittadinanza, ove possibile, ad effettuare l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti nel proprio quartiere di residenza o in quello in cui si svolge l'attività lavorativa

DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Soriano nel Cimino

Soriano nel Cimino, 18-03-2020

IL SINDACO
SIG. FABIO MENICACCI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005